



Oggetto: **Determina n. 186 del 17/12/2025 per l'affidamento diretto di pulizia parcheggi per 12 mesi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta, per un importo contrattuale pari a € 119.600,00 (IVA esclusa), CIG B9ACDD0FEE**

L'AMMINISTRATORE UNICO DI LUCCA PLUS

- VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- VISTO** in particolare, l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- VISTO** l'Allegato I. 1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- VISTO** che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- VISTO** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I. 4 del D.lgs. 36/2023 e che sono esenti i contratti di importo entro di 40.000,00 euro;
- VISTI**
- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]*";
 - l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure "*ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*";

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.;

CONSIDERATO che la società Lucca Plus S.r.l. fa parte del Gruppo Lucca Holding S.p.A.

che Lucca Holding SPA è una holding societaria il cui capitale sociale versato è di proprietà del comune di Lucca;

che per la sua natura e per i suoi compiti istituzionali essa effettua in forma aggregata gli acquisti e le procedure di gara cd. comuni per quali ha raggiunto economie di scala che hanno consentito all'ente proprietario una razionalizzazione di risorse economiche ed umane in conformità alle norme emanate per la razionalizzazione dei costi delle pubbliche amministrazioni;

che Lucca Plus S.p.A., entrando a far parte della holding societaria ha ritenuto opportuno conseguire un'economia di scala tale da poter evitare duplicazioni di costi per gli acquisti dei servizi, forniture e lavori di cui necessita ai fini dell'espletamento delle attività conferite in concessione dall'Ente proprietario;

che parimenti, Sistema Ambiente S.p.A., in qualità di società di proprietà del Comune di Lucca effettua i servizi di pulizia e raccolta rifiuti solidi urbani, igiene urbana, per conto dell'Ente proprietario e ha avuto in affidamento il servizio di pulizia del comune di Lucca con delibera comunale;

che in data 31/12/2025 è scadrà il contratto relativo ai servizi di pulizia delle aree di parcheggio a raso della società Lucca Plus S.r.l.;

che Lucca Plus S.r.l., dovendo assicurare il servizio in oggetto quale gestore delle aree a parcheggio, ha richiesto a Sistema Ambiente il rinnovo del contratto a parità di condizioni economiche;

che il servizio rientra tra gli acquisti per i quali Lucca Plus è tenuta ad utilizzare i parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip, quali limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi, a patto che essi siano comparabili con le specifiche tecniche proprie all'approvvigionamento del servizio stesso (art. 26, comma 3, l. 488/1999; art. 1, comma 498, l. 208/2015);

che il servizio di che trattasi, tuttavia, pur possedendo delle caratteristiche di affinità con i predetti parametri fissati dalle convenzioni quadro di Consip, se ne discosta per le modalità esecutive, in quanto prevede l'utilizzo di spazzatrice automatizzata e lavapavimenti con cadenza indicata dal capitolato;

che, per la peculiare forma di esecuzione come descritta al Capitolato Speciale, la società committente ha ritenuto opportuno rivolgersi alla società in house del Comune di Lucca, Sistema Ambiente S.p.A.;

;che l'individuazione della società Sistema Ambiente S.p.A., rientra nelle prerogative di cui all'art. 7, comma 1 del d. lgs. n. 36/2023 secondo il quale è richiesta quale condizione necessaria per il ricorso all'istituto della cooperazione tra stazioni appaltanti, il perseguimento di obiettivi di interesse comune al fine di determinare quelle

convergenze sinergiche con le quali si evitano duplicazioni di risorse economiche e umane da impiegare nello svolgimento delle attività attribuite ad entrambe le società il cui capitale sociale è di proprietà del Comune di Lucca;

che il valore stimato dell'affidamento rientra nell'alveo degli affidamenti sottosoglia come disciplinati dall'art. 50, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 36/2023;

che pertanto, è possibile rinvenire quel vantaggio per la collettività richiesto dal comma 2 dell'art. 7 del d. lgs. n. 36/2023 per poter ricorrere al predetto istituto al fine di garantire il principio del risultato di cui all'art. 1;

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi;

RITENUTO di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come responsabile unico del progetto per l'affidamento della fornitura/del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico e semplificata oltretutto meno onerosa rispetto alla Richiesta di Offerta, in quanto utilizzabile esclusivamente nell'ambito di procedure che non devono necessariamente garantire pluralità di partecipazione, come nel caso di specie;

che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione Appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

TENUTO CONTO

- che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente Sistema ambiente S.p.A. Fare clic o toccare qui per immettere il testo. ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione della Stazione Appaltante, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente



presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

CONSIDERATO che è stata, pertanto, inviata una proposta di negoziazione, mediante Trattativa Diretta, a SISTEMA AMBIENTE SPA ;

ACQUISITA l'offerta da SISTEMA AMBIENTE SPA per un importo complessivo IVA esclusa di € 119.600,00;

CONSIDERATO che il RUP ha valutato che il preventivo risulta essere congruo e rispondente ai fabbisogni della società;

RILEVATO come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RITENUTO pertanto, di affidare il servizio/fornitura in parola all'operatore SISTEMA AMBIENTE SPA per aver presentato il preventivo di importo pari a € 119.600,00, oltre IVA, in ragione della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Stazione Appaltante deve soddisfare e alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

TENUTO CONTO

- del fatto che la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- La Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno e quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procede alla risoluzione del contratto, all'escissione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
- l'operatore economico individuato si obbliga al rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari indicando gli estremi del conto corrente utilizzato per la commessa su apposito modulo;
- La Stazione Appaltante espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche
 - i) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo della suddetta verifica;

PRECISATO

che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

RITENUTO

di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento della fornitura/del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**RITENUTO
NECESSARIO**

procedere all'affidamento della fornitura/servizio di cui sopra mediante affidamento su S.T.A.R.T. (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI

il foglio condizioni, il preventivo, la lettera invito, il modello "Domanda e dichiarazioni per la partecipazione" e la "lettera contratto", allegati al presente provvedimento;

VISTO

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

DETERMINA



Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- che la Dott.ssa Silvia Pesavento è individuata come Responsabile Unico del Progetto;
- **DI AFFIDARE** le prestazioni in parola, alle condizioni riportate nel preventivo allegato alla presente determinazione, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), alla ditta SISTEMA AMBIENTE SPA P. IVA 01604560464 e C.F. 01604560464 con sede in LUCCA, VIA DELLE TAGLIATE, 136 55100 per un importo imponibile pari a € 119.600,00, oltre iva, riservandosi di poter prevedere un ulteriore spesa di €19.888,00 per fruire eventualmente di una proroga temporale di un mese e dello svolgimento di servizi non previsti;
- che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- di procedere conseguentemente alla stipula del contratto con l'operatore economico SISTEMA AMBIENTE SPA ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*, sottoscrivendo il sopra richiamato preventivo e l'operatore sottoscriverà per accettazione la presente determinazione che prevale su eventuali clausole difformi contenute nel preventivo;
- di stabilire che se ad esito delle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, svolte anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, procederà alla risoluzione del contratto, all'escissione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.